

CIRCOLARE N° 36 DEL 4 - 11 - 2020

Oggetto: decreto legge 137/2020 “Ristori”.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre è stato pubblicato il decreto legge 137 denominato “Ristori” che con una serie di misure e proroghe di vario genere dovrebbe alleviare le conseguenze economiche negative per le attività che sono sottoposte alla parziale chiusura, nonché altre misure di sostegno all’economia.

Nel seguito vi forniamo alcune anticipazioni con l’avvertenza che il decreto dovrà essere convertito entro sessanta giorni e che in sede di conversione potrebbero essere apportate modifiche al testo pubblicato che, comunque entra in vigore immediatamente.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.

Viene nuovamente concesso un contributo a fondo perduto agli operatori che erano titolari di partita Iva alla data del 25 ottobre la cui attività rientra nei codici di cui all’allegata tabella. La misura del contributo è legata a quanto già percepito in occasione del precedente contributo a fondo perduto con le maggiorazioni specificate per ogni singola attività.

- 49.32.10 trasporto con taxi: 100%
- 49.32.20 trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente: 100%
- 49.39.01 gestione di funicolari, ski lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub urbano: 200%
- 55.10.00 alberghi: 150%
- 55.20.10 villaggi turistici: 150%
- 55.20.20 ostelli della gioventù: 150%
- 55.20.30 rifugi di montagna: 150%
- 55.20.40 colonie marine e montane: 150%
- 55.20.51 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence: 150%
- 55.20.52 attività di alloggio connesse alle aziende agricole: 150%
- 55.30.00 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte: 150%
- 55.90.20 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero: 150%
- 56.10.11 ristorazione con somministrazione: 200%
- 56.10.12 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole: 200%
- 56.10.30 gelaterie e pasticcerie: 150%
- 56.10.41 gelaterie e pasticcerie ambulanti: 150%
- 56.10.42 ristorazione ambulante: 200%
- 56.10.50 ristorazione su treni e navi: 200%
- 56.21.00 catering per eventi, banqueting: 200%
- 56.30.00 bar e altri esercizi simili senza cucina: 150%
- 59.13.00 attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi: 200%
- 59.14.00 attività di proiezione cinematografica: 200%
- 74.90.94 agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport: 200%
- 77.39.94 noleggio di stutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi: 200%
- 79.90.11 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed alti eventi ricreativi e d’intrattenimento: 200%
- 79.90.19 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca: 200%
- 79.90.20 attività delle guide e degli accompagnatori turistici: 200%
- 82.30.00 organizzazione di convegni e fiere: 200%
- 85.52.09 altra formazione culturale: 200%
- 90.01.01 attività nel campo della recitazione: 200%
- 90.01.09 altre rappresentazioni artistiche: 200%
- 90.02.01 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: 200%
- 90.02.09 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche: 200%
- 90.03.09 altre creazioni artistiche e letterarie;
- 90.04.00 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche: 200%
- 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo): 200%
- 93.11.10 gestione di stadi: 200%
- 93.11.20 gestione di piscine: 200%
- 93.11.30 gestione di impianti sportivi polivalenti: 200%
- 93.11.90 gestione di altri impianti sportivi nca: 200%
- 93.12.00 attività di club sportivi: 200%
- 93.13.00 gestione di palestre: 200%
- 93.19.10 enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi: 200%
- 93.19.99 altre attività sportive nca: 200%
- 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici: 200%
- 93.29.10 discoteche, sale da ballo, night club e simili: 400%
- 93.29.30 sale giochi e biliardi: 200%
- 93.29.90 altre attività di intrattenimento e di divertimento nca: 200%

94.99.20 attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby: 200%
94.99.90 attività di altre organizzazioni associative nca: 200%
96.04.10 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali): 200%
96.04.20 stabilimenti termali: 200%
96.09.05 organizzazione di feste e cerimonie: 200%.

Il contributo è riconosciuto alle seguenti condizioni:

- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore di almeno un terzo rispetto a quello del mese di aprile 2019;
- il contributo spetta sempre alle attività iniziate a partire dal 1° gennaio 2019;
- per i contribuenti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del DL 34/2020 il contributo viene accreditato direttamente dall'Agenzia delle entrate sul conto corrente già utilizzato in precedenza;
- i soggetti che non hanno usufruito del precedente contributo dovranno presentare apposita istanza telematica
- l'ammontare massimo del contributo concedibile è fissato in Euro 150 mila;
- gli ammontari dei contributi minimi sono così fissati:
 - per le persone fisiche: Euro 1000
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche: Euro 2000
- sono applicabili le regole comunitarie "de minimis"

In conseguenza sono esclusi i seguenti:

- soggetti cessati al 24 ottobre
- soggetti costituiti successivamente al 25 ottobre

Per i soggetti che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto previsto dal DL 34 del 2020 il conteggio e l'erogazione verrà eseguita automaticamente dall'Agenzia delle entrate. Per chi, invece, non aveva fatto la richiesta del precedente bonus è prevista la presentazione di apposita istanza sulla base di un Decreto ministeriale di prossima emanazione.

Art. 3 – Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Viene istituito un fondo di 50 milioni per l'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche. I criteri di ripartizione saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport.

Art. 4 – Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella propria casa.

Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i pignoramenti immobiliari di cui all'art. 555 c.p.c. che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Art. 5 – Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura.

Vengono aumentate le risorse disponibili per il finanziamento di alcuni specifici fondi istituiti con precedenti decreti legge.

All'art. 176 del DL 34/2020 (relativo al tax credit vacanze) vengono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1 le parole "per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, e le parole "1° luglio al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "1° luglio 2020 al 30 giugno 2021";
- le domande devono essere presentate entro il 31/12/2020;

Art. 6 – misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali.

Vengono aumentate le disponibilità di alcuni fondi previsti dalla legislazione già in vigore.

Vengono inoltre previste le seguenti nuove disposizioni:

- il fondo rotativo di cui all'art. 2, primo comma del DL 251/1981 relativo al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani viene allargato anche alle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale;

Art. 7 – Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Viene disposta l'erogazione di 100 milioni di Euro alle imprese della filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura. Le modalità di erogazione e i destinatari verranno regolamentate da apposito decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali. Il bonus rientra nelle misure "de minimis".

Art. 8 – Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

Per le sole imprese che esercitano le attività previste dai codici ATECO elencati nell'art. 1 viene riproposto, con alcune modifiche, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto di azienda. Le caratteristiche sono:

- il credito spetta indipendentemente dal volume d'affari dell'esercizio 2019
- i mesi interessati sono ottobre, novembre e dicembre
- si tratta di un aiuto "de minimis"
- bisogna verificare il calo di fatturato previsto dall'art. 28 del DL 34 del 2020. Ovvero un calo del fatturato di almeno il 50% del singolo mese rispetto al corrispondente mese del 2019.

Art. 9 – Cancellazione della seconda rata IMU

Limitatamente alle imprese che esercitano le attività di cui all'art. 1 non è dovuta la seconda rata dell'IMU a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate. Trattasi di aiuto "de minimis".

La predetta agevolazione si somma a quelle già previste dalle precedenti disposizioni che prevedono l'esenzione dalla seconda rata dell'IMU per:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari
- immobili della categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili accatastati come D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale per concerti e spettacoli a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori. Per questi immobili l'IMU non sarà dovuta nemmeno per gli anni 2021 e 2022;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night clubs e simili a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori;

Art. 10 – Proroga del termine per la presentazione del modello 770

Il termine di presentazione del modello 770 relativo all'anno 2019 è prorogato al 10/12/2020.

Art. 12 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività per causa Covid 19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione per una durata di sei settimane nel periodo dal 16/11 al 31/1/2021. I datori di lavoro che accedono alla cassa integrazione in esame devono versare un contributo aggiuntivo del 9% o del 18% dell'ammontare della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non effettuate. La percentuale del 9% si applica ai datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, la percentuale del 18% si applica ai datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione.

La maggiorazione non è dovuta dai datori di lavoro che:

- hanno avuto una riduzione del fatturato superiore al 20%
- che hanno avviato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019
- esercitano una delle attività per le quali è stata disposta la chiusura o la limitazione con il DPCM del 24/10/2020.

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Ai datori di lavoro privati (esclusi quelli del settore agricolo) che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di quattro settimane, nel limite delle ore di integrazione salariale già usufruite nel mese di giugno 2020.

Il contributo rileva ai fini del "de minimis".

Art. 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.

Per i datori di lavoro interessati dalle misure di sospensione o limitazione di cui al DPCM del 24/10/2020 e che svolgono una delle attività elencate all'art. 1 viene disposta la sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL dovuti per il mese di novembre. Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in quattro rate mensili a cominciare dal 16/3, senza sanzioni né interessi.

Trattasi di misura rilevante ai fini del "de minimis".

Art. 15 – Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Per i soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità di cui all'art. 9 del DL 104/2020, la medesima indennità di 1000 Euro è nuovamente erogata una tantum.

L'indennità di 1000 Euro è riconosciuta, sempre con le medesime modalità:

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 28 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese del settore del turismo e degli stabilimenti balneari alle medesime condizioni di cui sopra;
- ai seguenti lavoratori dipendenti ed autonomi che in conseguenza del Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività:
 - lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
 - lavoratori intermittenti
 - lavoratori autonomi privi di p. IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
 - incaricati delle vendite a domicilio titolari di p. IVA ed iscritti alla gestione separata INPS

I suddetti soggetti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- non essere titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
- non essere pensionati

Altra analoga indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo .

Le domande per il riconoscimento dell'indennità del presente articolo devono essere presentate all'INPS entro il 30/11/2020 e non concorrono alla formazione del reddito